



SERVIZIO MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA E RELAZIONE ARCHEOLOGICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DENOMINATI "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA - AREA DI INTERVENTO A_02 - "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA PO A CAGLIARI FINALIZZATA ALLA CONNESSIONE TRA L'AREA DELL'EX MATTATOIO E IL QUARTIERE S. AVENDRACE" CUP: G29J16001540001 - CIG: ZB92BE233C



CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'Amministrazione Comunale di Cagliari intende affidare l'incarico di **SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA E RELAZIONE ARCHEOLOGICA CONSUNTIVA** nell'ambito del lavoro denominato **"PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA - AREA DI INTERVENTO A_02 - "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA PO A CAGLIARI FINALIZZATA ALLA CONNESSIONE TRA L'AREA DELL'EX MATTATOIO E IL QUARTIERE S. AVENDRACE"** . L'incarico prevede durante tutte le operazioni di scavo e movimentazione terra per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto con impatto sui beni tutelati, la presenza in cantiere dell'archeologo al fine di vagliare il terreno asportato, documentare attraverso immagini fotografiche e relazioni quotidiane le operazioni di scavo e movimento terra per verificare l'eventuale potenzialità archeologica. Prevede inoltre il coordinamento dei rapporti con la Soprintendenza e con la Committenza e la redazione di una relazione a consuntivo conforme agli standard ministeriali in uso al momento della redazione, che dovrà essere integralmente consegnata alla stazione appaltante per l'inoltro alla Soprintendenza. Prevede infine l'assistenza alle riunioni di coordinamento con gli enti competenti alla tutela del bene. L'incarico si intende affidato per le prestazioni sopra indicate, con esito negativo di eventuali risultanze di carattere archeologico, qualora si dovessero rilevare delle risultanze positive, l'incaricato dovrà tempestivamente informare la Direzioni Lavori per le indicazioni del caso. Ulteriori indagini, rilevamenti e documentazione integrativa relativa a ritrovamenti archeologici esulano dal presente incarico e saranno disciplinati con un atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Art. 2 Requisiti degli operatori economici

Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale, dati dall'insussistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e dei seguenti requisiti di cui al all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016:

a) Idoneità professionale: possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale ed essere iscritto all'elenco istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

b) Capacità economica e finanziaria: livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali (art. 83 comma 4 lettera c) dimostrabile con l'avvenuta stipula di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata prevista del servizio, con massimale non inferiore al doppio dell'importo di gara;

Per la partecipazione alla procedura, che si svolgerà in modalità telematica, è inoltre richiesta l'abilitazione ad operare sulla Piattaforma di e-procurement del Comune di Cagliari.

Art. 3 Definizione delle attività

Le prestazioni richieste al professionista sono le seguenti:

- Presenza in cantiere dell'archeologo, durante tutte le operazioni di scavo e movimentazione terra per la realizzazione della strada compresa la realizzazione dei sotto servizi ed eventualmente durante le altre lavorazioni con impatto sui beni tutelati, al fine di vagliare il terreno asportato;
- documentare attraverso immagini fotografiche e relazioni quotidiane le operazioni di scavo e movimento terra per verificare l'eventuale potenzialità archeologica;
- coordinamento dei rapporti con la Soprintendenza e con la Committenza;
- redazione di una relazione a consuntivo conforme agli standard ministeriali in uso al momento della redazione, che dovrà essere integralmente consegnata in formato cartaceo e digitale firmata digitalmente alla stazione appaltante per l'inoltro alla Soprintendenza;
- assistenza alle riunioni di coordinamento con gli enti competenti alla tutela del bene.

I servizi verranno prestati in stretta e continua collaborazione con la struttura dell'Amministrazione incaricata della Direzione Lavori, secondo le disposizioni e le direttive generali che questa riterrà opportuno impartire, compatibilmente con la buona tecnica.

Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni rimanendo esso esterno e indipendente dagli uffici e organismi dell'amministrazione.

Il professionista è obbligato ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartiti dal Responsabile dei lavori e dal direttore dei lavori.

L'affidatario svolgerà l'incarico personalmente, assicurando frequenti contatti e riunioni di coordinamento presso gli uffici dell'amministrazione.

Per parti delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possano prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti alla discrezionalità tecnica specialistica, egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del tecnico incaricato. La presenza di eventuali collaboratori dell'incaricato dovrà essere sottoposta alla preventiva accettazione dell'Amministrazione.

L'impegno minimo presunto, quale presenza in cantiere, richiesto all'archeologo ed eventuali collaboratori o assistenti è quanto necessario per assolvere correttamente i propri obblighi e responsabilità professionali. Dovrà comunque garantire la propria presenza durante le operazioni di scavo secondo la propria discrezionalità o ogni qualvolta il direttore dei lavori o la soprintendenza ritenga opportuna tale presenza. Tale impegno è vincolante per il professionista incaricato e dovrà essere attestato mediante opportuno sistema probatorio da concordare con il Responsabile dei Lavori.

Si impegna inoltre a far presente qualunque evenienza o emergenza si dovesse verificare nell'adempimento del servizio, che renda necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Le comunicazioni tra le parti dovranno essere effettuate per iscritto.

Art. 4 Procedura e criterio di selezione del contraente

Si procederà ad affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con consultazione di operatori economici tramite richiesta d'offerta su piattaforma telematica del Comune di Cagliari.

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso. L'appalto sarà affidato all'operatore economico che avrà offerto il minor prezzo, espresso mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta congrua e conveniente; non si procederà all'affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 5 Tempistiche di esecuzione

Il Professionista si obbliga a prestare il servizio relativo all'incarico conferito per tutta la durata dei lavori di scavo. La Direzione Lavori comunicherà al Professionista la data di inizio delle operazioni di scavo e quest'ultimo dovrà garantire la sua presenza in cantiere per la durata degli stessi. La durata complessiva dei lavori è di 210 giorni naturali e consecutivi. Il termine presuntivo per l'espletamento dell'incarico è di **60** (sessanta) giorni naturali e non consecutivi nell'arco dei 210 giorni complessivi di durata delle lavorazioni a partire dalla sottoscrizione della convenzione di incarico e dall'inizio delle operazioni di scavo. L'incarico decorre dalla data di inizio delle operazioni di scavo e comunque fino alla conclusione degli stessi, anche oltre il termine predetto, senza null'altro pretendere. In caso di sospensione delle operazioni di scavo rimarranno sospese anche le prestazioni di cui al presente incarico.

Il professionista, nel termine di giorni 15 gg lavorativi, dall'ultimazione dei lavori di sorveglianza dovrà presentare al Responsabile del Procedimento la relazione consuntiva, che dovrà essere consegnata in n. 4 copie, di cui 2 in formato cartaceo e 1 una su supporto informatico firmato digitalmente e 1 in formato "open-office". Il professionista si impegna se richiesto a produrre 1 copia della relazione in anticipazione a semplice richiesta del Responsabile del Procedimento.

Art. 6 Importo del contratto

L'ammontare complessivo dell'appalto, da assoggettare a ribasso d'asta, ammonta a € 9.000,00 (euro ottomila), IVA esclusa, compresi i costi per la sicurezza da rischi interferenziali di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 7 Liquidazione del corrispettivo

La liquidazione del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:

- n° 3 rate pari al 32% (trentadue per cento) del corrispettivo offerto e precisamente ogni qualvolta l'importo contabilizzato degli scavi nei SAL raggiunga la percentuale del 33,32% (trentatrevirgolatrentadue per cento) in seguito a presentazione di idonea relazione descrittiva inerente gli scavi (voci di elenco D.001A - D.002) eseguiti;
- il restante 4% (quattro per cento) alla consegna della relazione consuntiva finale

In caso di risoluzione anticipata del presente contratto il corrispettivo di cui all'art. 7 sarà valutato in proporzione ai volumi di scavo effettivamente eseguiti debitamente documentati.

Nessun compenso o indennizzo spetterà all'affidatario nel caso in cui le prestazioni non siano comunque iniziate.

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura previa verifica della regolarità contributiva.

Gli onorari verranno liquidati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da emettere a seguito di dichiarazione rilasciata dal Responsabile dei Lavori come indicato nel presente articolo.

Art. 8 Penali

Nel caso di mancato adempimento delle attività sorveglianza archeologica sono previste le sotto riportate penali:

- mancata presenza in cantiere durante le operazioni di scavo da documentare attraverso l'apposizione della propria firma sul giornale dei lavori, l'Amministrazione ha facoltà di applicare, entro il limite massimo del 10 % (dieci per cento) del corrispettivo relativo all'attività di sorveglianza archeologica durante l'esecuzione dei lavori una penale pari al 1 ‰ (un per mille) per ogni giorno di mancata presenza, o di inadempimento all'incarico attribuito;
- qualora la presentazione della relazione consuntiva venga ritardata oltre i termini prestabiliti, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, sarà applicata per ogni giorno di ritardo, una penale, che verrà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista. Tale penale viene stabilita nella misura dell'uno per mille del corrispettivo medesimo.
- Le penali saranno applicate nella misura massima del 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di chiedere la rifusione dei danni subiti e di risolvere l'incarico.

Art. 9 Documenti contrattuali

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice il contratto si intende stipulato con la comunicazione, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite

posta elettronica certificata o strumenti analoghi. Costituiscono parte integrante del contratto il presente Capitolato d'Oneri e l'offerta economica prodotta in sede di partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 10 Subappalto

Il subappalto è ammesso nei modi di legge, nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore verranno effettuati direttamente al subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/16 previa conferma di regolare esecuzione.

Art. 11 Sicurezza e responsabilità

Non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs 81/2008,

- il servizio non deve essere svolto presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale;
- non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione appaltante.

L'Appaltatore è comunque tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.

L'affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale. All'amministrazione dovrà comunque fornirsi prova di possedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali e, perciò, di aver stipulato la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata prevista del servizio, con massimale non inferiore al doppio dell'importo di gara.

Art. 12 Verifica di conformità

Ai sensi dell'art.102 del D.Lgs 50/2016 la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni e pattuizioni contrattuali sarà attestata dal rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP.

Art. 13 Recesso e Risoluzione del contratto

È facoltà dell'Amministrazione risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli o contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norma di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento o dal direttore dei lavori.

La risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione scritta, previa formale contestazione e comunicazione con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

In tali casi il Professionista avrà diritto agli onorari in proporzione all'avanzamento dell'incarico, senza altro indennizzo come stabilito nell'articolo 7.

Qualora il Professionista rinunci all'incarico per motivi personali e non per cause di forza maggiore, agli onorari e al rimborso spese dovuti, in proporzione all'avanzamento dell'incarico, verrà applicata una penale del 15% a titolo di risarcimento del danno arrecato all'Amministrazione.

Art. 14 Causa risolutiva espressa

Oltre alle ipotesi indicate negli articoli precedenti, l'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio di risolvere la convenzione nel caso in cui:

- l'affidatario abbandoni o non inizi il servizio senza giustificato motivo;
- non svolga le prestazioni minime previste (presenza in cantiere durante le operazioni di scavo);
- conceda anche di fatto, in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, le prestazioni affidate;
- incorra in gravi inadempienze agli obblighi contrattuali assunti o in frequenti irregolarità nell'esecuzione del servizio;
- in ogni altro caso di inadempienza alle prescrizioni contrattuali e normative.

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell'amministrazione, trasmessa con lettera raccomandata A/R o tramite PEC.

In ogni caso resta fermo il diritto per l'amministrazione al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione della presente convenzione.

Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 il professionista assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti relativi al presente contratto) dovranno essere effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dal Professionista. Il Professionista si obbliga a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, fermo restando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli strumenti di incasso e pagamento dovranno riportare i seguenti codici:

C.I.G. (Codice Identificativo Gara) ZB92BE233C

C.U.P. (Codice Unico di Progetto) CUP: G29J16001540001

Art. 16 Definizione delle controversie

Per quanto non esplicitamente detto nella presente convenzione, sia in relazione all'espletamento della prestazione sia in ordine alla determinazione dei corrispettivi, si fa espresso rinvio alle vigenti norme nazionali e regionali. Tutte le controversie saranno devolute al Giudice Ordinario. A tal uopo il Foro competente è quello di Cagliari; È escluso il ricorso alla procedura arbitrale.

Art. 17 Spese

Saranno a carico del Professionista le imposte e/o tasse previste dalle vigenti disposizioni, senza alcun diritto di rivalsa in relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione del presente contratto.

L'I.V.A. nelle misure di legge si intende a totale carico del Comune.

Art. 18 Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidatogli il Professionista elegge domicilio legale presso la sede del Comune di Cagliari, Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti , piazza De Gasperi.

Art. 19 Proprietà

La relazione consuntiva rimarrà di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione, fatto salvo per il professionista del diritto di pubblicazione per fini scientifici su autorizzazione del Committente

Art. 20 Trattamento dati

In ottemperanza all'art. 13 del D.Lgs. 196 del 20 giugno 2003, si informa che i dati in possesso del Comune di Cagliari sono finalizzati all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al presente incarico. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal Comune in qualità di titolare attraverso l'utilizzo di applicativi informatici. La loro comunicazione o diffusione ad altri enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste a norma di legge o di regolamenti. L'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n°196/03 sopra citato.

Art. 21 Rapporti P.A. e norme "antipauntoflage"

L'Affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti delle Amministrazioni committenti che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle Amministrazioni committenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto nel presente articolo.

È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 22 Privacy

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati in possesso del Comune di Cagliari sono finalizzati all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al presente incarico. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal Comune in qualità di titolare attraverso l'utilizzo di applicativi informatici. La loro comunicazione o diffusione ad altri enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste a norma di legge o di regolamenti. L'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato.

Art. 23 Riservatezza

Il Professionista presta l'attività con correttezza e buona fede e si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali venga in possesso e comunque a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.

Il Professionista è comunque obbligato a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del presente incarico secondo quanto previsto dal Codice per la protezione dei dati personali.

Il Professionista è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti, da parte di eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'eventuale accertamento della divulgazione dei dati di cui al precedente capoverso comporta la facoltà del Comune di risolvere il contratto senza alcun preavviso, fatto salvo il risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Ente.

Art. 24 -Codice di Comportamento e Protocollo di Legalità

Il Professionista è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 c.3 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari, approvato con Deliberazione di Giunta n.86 del 21.07.2015. Detti codici devono intendersi integralmente richiamati nella presente convenzione e , seppure non materialmente consegnati, sono disponibili mediante accesso al sito istituzionale del Comune di Cagliari in "Amministrazione trasparente", percorso: "disposizioni generali" – "atti generali" – "disposizioni in materia di codice disciplinare" – "codice di comportamento dei dipendenti

delle amministrazioni pubbliche". Il mancato rispetto dei codici costituisce causa di risoluzione della convenzione.

Il professionista deve osservare le disposizioni contenute nel Protocollo di legalità degli appalti pubblici del Comune di Cagliari, approvato con deliberazione di G.C. n. 33 del 22 marzo 2016 e di cui si sottoscrive copia.

Art. 25 Controversie

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d'Oneri, del Contratto o comunque da esse derivate, che non possa essere definita in via transattiva per accordo bonario, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26 Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il Dirigente del Servizio Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti, ing. Pierpaolo Piastra, svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento e svolgerà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto (DE).

Il DE costituirà il riferimento dell'affidatario per qualsiasi aspetto concernente la gestione dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione.